



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia* e il D.P.R. 3/6/1998, n. 252 che approva il *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12;
- VISTO l'art. 15 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia* emanato con D.P.R. 6/6/2001, n. 380;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizione per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTO il D.P.Reg. Sicilia n. 48 del 18/07/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/05/2016 con il quale, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 186 del 17/05/2016, viene conferito all'Ing. Domenico Armenio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/07/2016 con il quale l'Ing. Domenico Armenio, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, ha conferito all'Ing. Alberto Tinnirello l'incarico di Dirigente del Servizio 3° "Autorizzazioni e Concessioni" del medesimo Dipartimento;
- VISTA l'istanza, acquisita agli atti dell'Assessorato Regionale per l'Industria al prot. n. 19070 del 13/05/2009, con la quale la Società FONTEOLICA a r.l. (di seguito *Società*), con attuale sede operativa in via S. Francesco d'Assisi n°3/b a Pescate (LC), P.I. 09123870017, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 5,10 MW da realizzarsi C.da Abbate nel Comune di Geraci Siculo (PA).
- VISTA la nota prot. n. 62548 del 14/11/2013 con la quale, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. di Palermo 1795/2013, è stata indetta, per il giorno 13/12/2013, la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto proposto;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi anzidetta, trasmesso con nota prot. n. 73398 del 18/12/2013, dal quale, sinteticamente, risulta che:
- la Società avrebbe dovuto esibire nuova lettera di patronage di cui all'art. 4 del D.P.R.S. n. 48/2012;
  - l'impianto ricade completamente in area sottoposta a vincolo paesaggistico istituito con D.A. 2272 del 17/05/1989;

- la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto con nota prot. n. 1639/TUP del 29/06/2010 ed ulteriore parere negativo reso con nota prot. n. 810/IX del 03/02/2011, relativo ad una variante del cavidotto proposta dalla Società;
- il Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento Ambiente si riserva di esprimere il proprio parere successivamente all'acquisizione di documentazione integrativa proponendo infine di ridurre il numero degli aerogeneratori in progetto;

e pertanto la Conferenza è stata rinviata a data da destinarsi previa comunicazione da parte della Società di aver ottemperato a quanto richiesto;

VISTA la nota prot. n. 31334 del 25/08/2014 con la quale questo Servizio ha sollecitato l'invio della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot. n. U11/2015/00006 del 24/02/2015, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 8159 del 10/03/2015, con la quale la Società ha trasmesso le integrazioni richieste nella citata Conferenza di Servizi del 13/12/2013 rimanendo da acquisire nuova STMG per il progetto in variante;

VISTA la nota prot. n. 15458 del 13/05/2015 con la quale è stata indetta, per il giorno 12/06/2015, la seconda Conferenza di Servizi per l'esame del progetto proposto;

VISTA il verbale della Conferenza di Servizi anzidetta, trasmesso con nota prot. n. 21776 del 29/06/2015, dal quale, sinteticamente, risulta che:

- l'Ufficio del Genio Civile ha richiesto l'acquisizione del parere da parte dell'Ente Parco delle Madonie;
- la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso parere negativo con nota prot. n. 3419/SI6.7 del 01/06/2015, in quanto il progetto in questione risulta *incompatibile con la tutela paesaggistica*;
- il Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento Ambiente si riservava di esprimere il proprio parere successivamente alla convocazione dell'Ente Parco delle Madonie;

e pertanto la Conferenza viene rinviata a 90 (novanta) giorni previa comunque comunicazione ufficiale;

VISTA la nota della Società, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 25704 del 07/07/2016, con la quale chiede la sospensione dell'iter amministrativo in corso a causa di "significative variazioni di riassetto societarie";

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 28936 del 01/08/2016 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione rimandandone la trattazione a sei mesi a far data dal 06/07/2016, invitando la Società a comunicare le decisioni intraprese ed evidenziando che in caso di silenzio oltre il termine assegnato, sarebbero state avviate le procedure di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/1991;

VISTA la nota datata 30/12/2016, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 626 del 10/01/2017, con la quale la Società ha chiesto una ulteriore proroga per la sospensione dell'iter amministrativo adducendo le medesime motivazioni già esposte nella precedente richiesta di sospensione;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 2404 del 20/01/2017 con la quale, per i motivi nella stessa nota esposti, non si acconsente all'ulteriore proroga richiesta invitando nel contempo la Società a fornire tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti nel tempo, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della citata nota, con l'avvertenza che il mancato riscontro avrebbe comportato l'avvio delle procedure di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/1991;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 21958 del 15/06/2017 con la quale, non avendo la Società ottemperato a quanto richiesto ed in mancanza di comunicazione alcuna, sono state formalmente avviate le più volte citate procedure di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/1991;

VISTA la nota prot. n. 2017/U005 del 22/06/2017, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 23822 del 28/06/2017, comunque oltre i termini precedentemente assegnati, con la quale la Società ha chiesto di "attendere qualche tempo" in considerazione di una presunta cessione del progetto in argomento;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 26226 del 13/07/2017 con la quale si rigetta la richiesta di "attesa" anche in considerazione della circostanza che le motivazioni addotte sono in netto contrasto con quanto previsto dall'art. 4, comma c, del D.P.R.S. 48/2012, comunicando pertanto l'assoluta inefficacia dell'ultima richiesta avanzata non apportando variazione alcuna allo stato di avanzamento dell'iter amministrativo in corso;

VISTO pertanto l'avvio delle anzidette procedure, determinato dal silenzio della Società, avvenuto nei termini e modi di legge con la citata nota prot. n. 21964 del 15/06/2017 inviata alla Società a mezzo p.e.c. ed alla stessa consegnata il medesimo giorno come da rapporto di sistema;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'emissione del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza a suo tempo presentata dalla Società a r.l. FONTEOLICA,



## DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa esposte, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza a suo tempo avanzata dalla Società FONTEOLICA a r.l., ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 5,10 MW da realizzarsi C.da Abbate nel Comune di Geraci Siculo (PA), non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S., reso noto alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica di cui al presente Decreto, nonché pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 e seguenti, sul sito Internet istituzionale di questo Dipartimento.
- Art. 3) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia o dalla data di conoscenza. E' altresì ammesso ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla predetta data.

Palermo,



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)